

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 132 del 19 marzo 2019

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

TIDEI – LEONORI - MATTIA

***“INTERVENTI PER FAVORIRE L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE
SOCIALE DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: Garante dell'infanzia e dell'adolescenza
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

cons. **Marietta Tidei**
Il Vice Presidente

XI COMMISSIONE
Sviluppo economico,
attività produttive, start-up,
commercio, artigianato, industria,
tutela dei consumatori, ricerca
e innovazione

Proposta di legge regionale concernente:

“Interventi per favorire l'accoglienza e l'integrazione sociale dei minori non accompagnati”

di iniziativa del Consigliere

Marietta Tidei

Marta Leonori

Eleonora Mattia

Relazione

I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91.

La Convenzione, nel riconoscere a tutti i minori un'ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, all'unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla partecipazione, stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto, come considerazione preminente, il principio del "superiore interesse del minore" e che quanto da essa sancito deve essere applicato a tutti i minori nel rispetto del principio di "non discriminazione".

La presente proposta di legge, nel perseguire l'obiettivo di favorire l'integrazione sociale dei minori non accompagnati sul territorio regionale prevede, nell'ambito delle politiche attive a favore dell'accoglienza, di avviare una serie di interventi da realizzarsi attraverso il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dei soggetti del Terzo settore, degli enti ecclesiastici, volte a contrastare ogni forma di discriminazione e favorire il rispetto della dignità della persona, la valorizzazione delle diversità, la tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, favorendone l'inserimento nella società.

In particolare la proposta di legge prevede il finanziamento di azioni per l'avvio di campagne di sensibilizzazione ed informazione per diffondere la figura del tutore volontario, figura recentemente introdotta dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, anche attraverso l'istituzione di appositi sportelli informativi presso gli enti locali e formazione del personale addetto, comprese le campagne promosse dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 47/2017, volte a sensibilizzare e formare affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori in via prioritaria rispetto alle strutture di accoglienza.

Tra gli interventi della presente proposta di legge è previsto, in particolare, l'avvio di progetti culturali, sociali e sportivi sui temi del rispetto delle diversità tra le persone finalizzati all'inclusione sociale e relazionale dei minori non accompagnati; corsi di formazione per il personale scolastico, per gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti all'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche, comprese quelle rivolte all'ascolto dei bambini e degli adolescenti che versano in particolari condizioni di vulnerabilità, nonché di pratiche educative finalizzate a favorire un'efficace azione di integrazione del minore nel tessuto sociale; l'attivazione di progetti di rete che promuovano forme permanenti di collaborazione con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali.

Sono inoltre previste apposite risorse da destinare alla stipula di polizze assicurative in favore del Tutore volontario al fine di agevolare il compito e sostenerlo nello svolgimento di questa delicata attività. Come accennato in premessa, si tratta di una figura recentemente introdotta dal legislatore statale con la l. 47/2017, in grado di offrire un importante supporto al minore non accompagnato sostenendolo nel suo percorso di crescita.

Essere tutore di un minore straniero non accompagnato significa offrirgli una figura di riferimento e sostenerlo nel suo percorso di crescita. Si tratta di un aiuto molto importante per un ragazzo o una

ragazza che ha affrontato la migrazione senza i genitori o altre figure responsabili per la sua assistenza, un contributo concreto alla sua protezione nei momenti più complessi che dovrà affrontare.

In Italia i minori non accompagnati sono soprattutto adolescenti, provengono da paesi esterni all'Unione Europea e si trovano da soli, senza l'assistenza dei genitori o di altri adulti responsabili per loro. Nonostante il coraggio che hanno avuto nell'affrontare la migrazione, la loro giovane età e gli ostacoli che potranno incontrare li mettono in una condizione di grande bisogno e vulnerabilità. Tra le necessità essenziali di questi ragazzi c'è la tutela legale, ovvero il bisogno di una persona che abbia la responsabilità di curare i loro interessi e il loro benessere, che si prenda l'impegno di garantire l'ascolto del loro punto di vista e di rappresentarli esternamente per gli atti con valore legale che, in quanto minorenni, non possono compiere da soli.

Venire incontro a questo bisogno significa garantire ad un adolescente in difficoltà una figura di riferimento, farlo sentire meno solo nelle procedure burocratico/amministrative che dovrà affrontare, proteggerlo e rafforzarlo nelle decisioni che dovrà prendere e nel percorso di integrazione che compirà in Italia. Si tratta di un ruolo che sinora hanno esercitato prevalentemente enti locali e avvocati per grandi gruppi di minori. Ma se sei giovanissimo e solo in un paese straniero, avere una persona che è il tuo tutore esclusivo per scelta volontaria, che ti chiama per nome e che puoi contattare rapidamente in caso di bisogno, fa davvero la differenza.

La norma statale prevede che i tutori volontari siano selezionati su base regionale dai Garanti per l'infanzia e l'adolescenza tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti e che possono presentare la domanda.

La Regione Lazio, per il tramite del proprio Garante di cui alla l.r. 28 ottobre 2002, n. 38, si è già attivata su questo punto adottando appositi bandi per il reclutamento e la formazione dei Tutori volontari. Ad oggi, infatti, son stati inviati ai Tribunali dei minori, ai fini della nomina, oltre 250 Tutori di cui 105 già nominati e iscritti all'elenco.

La presente proposta di legge si compone di tre Capi e 9 articoli.

Il Capo I (Disposizioni generali)

nel richiamare la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, nonché i principi costituzionali e statutari, individua, le finalità della legge volte a sostenere la crescita educativa, sociale e psicologica del minore; **(Art. 1)**

La legge istituisce inoltre la **Consulta regionale per i minori non accompagnati** quale luogo preposto a garantire una sinergia tra le istituzioni ed i soggetti che sul territorio operano mediante azioni di supporto a favore dei minori non accompagnati **(Art.2)**

Il Capo II (Politiche attive per favorire l'integrazione sociale dei minori non accompagnati)

prevede che la Regione sostenga e finanzia programmi, progetti ed interventi, compresi quelli di carattere multiculturale, presentati dalle istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dalle associazioni o dalle organizzazioni del Terzo settore, diretti a promuovere la figura del tutore volontario e tesi a favorire il rispetto della dignità della persona, la valorizzazione delle diversità, la tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti ed il contrasto ad ogni forma di discriminazione, favorendo percorsi di integrazione sociale e relazionale. Sono inoltre finanziate le campagne promosse dagli enti locali volte a sensibilizzare e formare affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori in via prioritaria rispetto alle strutture di accoglienza **(Art. 3)**

I soggetti beneficiari degli interventi sono i comuni, singoli o associati, i municipi, le istituzioni scolastiche, gli enti ecclesiastici, le associazioni e le organizzazioni del Terzo settore così come individuati ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs 117/2017(Codice del Terzo settore) **(Art. 4)**

La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti che vengono erogati a seguito di avviso pubblico da adottarsi nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta. I finanziamenti concessi non sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni regionali per i medesimi progetti. **(Art. 5)**

E inoltre contemplata la figura del **Tutore volontario**, il quale, nel rispetto delle disposizioni statali, è disponibile ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori. Per consentirne l'iscrizione all'elenco, istituito presso il Tribunale dei minori, il Garante Regionale dell'Infanzia, sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Tribunale per i minorenni, adotta, nel rispetto delle Linee guida predisposte dall'Autorità Garante Nazionale per l'Infanzia del 25 maggio 2017, un apposito avviso pubblico per la selezione e la formazione dei tutori. L'articolo prevede inoltre che il Garante, sempre sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati con il Tribunale dei minori, organizzi altresì idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento. **(art. 6)**

Per facilitare l'attività del tutore nello svolgimento di questo compito delicato, viene prevista la stipula di una apposita polizza assicurativa a valere su risorse regionali al fine di favorire un miglior svolgimento dell'attività da parte di quest'ultimo nei confronti del minore. **(Art. 7)**

Il Capo III Disposizioni finanziarie e finali prevede agli articoli 8 e 9 rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

AK

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, delle disposizioni legislative vigenti nonché degli articoli 6 comma 2 e 7 comma 2, lettere a), b), c), h) m) ed o) dello Statuto, promuove e sostiene interventi in favore dei minori stranieri non accompagnati, così come definiti dall'articolo 2 della legge 7 aprile 2017 n. 47 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*), di seguito denominati minori.

2. La Regione, mediante il Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (*Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza*) e successive modifiche, di seguito denominato Garante, provvede, in attuazione delle disposizioni statali, alla selezione e alla formazione dei tutori volontari ai fini della loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 11 della l. 47/2017, favorendo la massima vicinanza territoriale tra il tutore e il minore.

3. Al fine di sostenere la crescita educativa, sociale e psicologica del minore, valorizzarne il benessere tra pari e prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, la Regione finanzia programmi, progetti ed interventi presentati dalle istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dagli enti ecclesiastici, dalle associazioni e dalle organizzazioni rientranti nell'ambito degli enti del Terzo settore, così come definiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), finalizzati all'integrazione dei minori nel territorio regionale.



Art.2

(Consulta regionale per i minori non accompagnati)

1. Per garantire una sinergia tra le istituzioni ed i soggetti che sul territorio operano mediante azioni di supporto a favore dei minori, è istituita, ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, presso la Presidenza della Regione, la Consulta regionale per i minori non accompagnati, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione e si avvale del supporto del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge regionale 38/2002, della Consulta regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (*Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati*), dell'Osservatorio regionale contro il razzismo e la discriminazione di cui all'articolo 26 della l.r. 10/2008, dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (*Interventi a sostegno della famiglia*) e successive modifiche.

3. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione ed integrazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce la composizione e le funzioni della Consulta, nonché le modalità di costituzione e funzionamento di eventuali tavoli istituzionali permanenti, quali strumenti operativi di raccordo con il territorio. Ai componenti della Consulta non compete alcun compenso o gettone di presenza.



Capo II

Politiche attive per favorire l'integrazione sociale dei minori non accompagnati

Art.3

(Interventi per favorire l'integrazione sociale)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 comma 3, sostiene e finanzia programmi, progetti ed interventi, compresi quelli di carattere multiculturale, presentati dalle istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dagli enti ecclesiastici, dalle associazioni e dalle organizzazioni di cui all'articolo 4 del d.lgs 117/2017 diretti a contrastare ogni forma di discriminazione e tesi a favorire il rispetto della dignità della persona, la valorizzazione delle diversità, la tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti.

2. Sono ammessi ai finanziamenti, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 i programmi, i progetti e gli interventi concernenti:

- a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione per favorire la diffusione della figura del tutore volontario di cui all'articolo 6, anche attraverso l'istituzione di appositi sportelli informativi presso gli enti locali con formazione del personale addetto;
- b) le campagne promosse dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 47/2017, volte a sensibilizzare e formare affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori in via prioritaria rispetto alle strutture di accoglienza;
- c) l'avvio di progetti culturali, sociali e sportivi sui temi del rispetto delle diversità tra le persone nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, finalizzati all'inclusione sociale e relazionale dei minori;
- d) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, per gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti all'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche, comprese quelle rivolte all'ascolto dei bambini e degli adolescenti che versano in particolari condizioni di vulnerabilità, nonché di pratiche educative finalizzate a favorire un'efficace azione di integrazione del minore nel tessuto sociale;
- e) l'attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione anche con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del Governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali.

3. La Regione attua ogni iniziative diretta a garantire ai minori pari condizioni di accesso ai servizi scolastici, compresi quelli dell'infanzia e gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dalla normativa regionale vigente.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 3, i programmi e i progetti presentati dai comuni singoli o associati, dai municipi, dalle istituzioni scolastiche, dagli enti ecclesiastici nonché dalle associazioni e dalle organizzazioni di cui all'articolo 4 del d.lgs 117/2017.



REPUBBLICA ITALIANA

Art. 5

(Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti)

1. Per l'accesso ai finanziamenti previsti all'articolo 4, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, con apposita deliberazione determina in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la redazione, da parte dei soggetti beneficiari, dei programmi e dei progetti relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3;
- b) le modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti;
- c) i criteri e le modalità per la valutazione delle domande e per la formazione della graduatoria relativa agli interventi ammessi, tenuto conto delle aree maggiormente interessate dal fenomeno migratorio;
- d) le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- e) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi ammessi, le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari ed il controllo delle spese sostenute, nonché le modalità per l'eventuale revoca dei finanziamenti.

2. Alla concessione dei finanziamenti la Regione provvede con apposito avviso pubblico da adottarsi nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 1. I finanziamenti concessi non sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni regionali per i medesimi progetti.



Art. 6


(Tutore volontario)

1. La Regione, attraverso l'Ufficio del Garante di cui all'articolo 1 comma 2, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 della l. 47/2017, provvede alla selezione e alla formazione dei privati cittadini che si rendono disponibili ad operare in qualità di tutore volontario, di seguito denominato tutore, nel territorio del distretto di competenza.

2. La formazione di cui al comma 1, è finalizzata all'iscrizione all'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale dei minorenni ai sensi dell'articolo 11 della l. 47/2017.

3. Il Garante, sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Tribunale per i minorenni, adotta, nel rispetto delle Linee guida predisposte dall'Autorità Garante Nazionale per l'Infanzia del 25 maggio 2017, un apposito avviso pubblico per la selezione e la formazione dei tutori ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 2.

4. Sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati con il Tribunale dei minori, il Garante può provvedere, nel rispetto delle Linee guida di cui al comma 3, ad organizzare idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento.



Art. 7

(Polizza assicurativa)

1 La Regione, nell'ambito della previsione di cui all'articolo 8, destina apposite risorse per la stipula di polizze assicurative in favore dei tutori iscritti all'elenco di cui all'articolo 6 comma 2 ed operanti sul territorio regionale, per la copertura degli eventuali danni verificatisi durante l'adempimento dei relativi compiti di tutela.



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE CALABRIA - PROVINCIA DI CATANZARO

Art. 9


(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL)

Marietta Tidei



Marta Leonori



Eleonora Mattia

